

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 17259 Anno 2020**

**Presidente: DE GREGORIO EDUARDO**

**Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA**

**Data Udiienza: 06/03/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

1. MAURO EZIO nato Dronero il 24/10/1948
2. VITALE GIOVANNA nata a Lamezia Terme il 21/07/1968

avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;

udito il difensore della parte civile, avv. Fabio Ventrella, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati e depositando conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore degli imputati, avv. Paolo Mazzà, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Mauro Ezio, quale direttore responsabile, per il reato di omesso controllo ex art. 57 cod. pen., e di Vitale Giovanna per quello di diffamazione a mezzo stampa, in relazione alla pubblicazione di due articoli, a firma della Vitale, apparsi in data 8 giugno 2013 e 22 giugno 2013 nell'edizione romana del quotidiano "La Repubblica" dal titolo il primo "Roma Metropolitane. Assunzioni last minute – cinque nuovi consulenti con maxi stipendio", il secondo "Cancellate le nomine last minute di Alemanno"; mentre ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale alla Vitale.

Secondo l'editto accusatorio gli scritti erano lesivi della reputazione dell'ing. Valter Di Mario in quanto:

- il primo «narrava fatti e riferiva circostanze non rispondenti al vero [...] in particolare affermando, con riferimento alla persona di Valter Di Mario, che "lo stesso sarebbe stato assunto con una procedura last minute, con maxi stipendio di 60.000,00 euro netti" in quanto "sotto elezioni non basta mai" e che lo stesso "ha fatto parte della commissione giudicatrice di Roma Metropolitane che fece vincere l'appalto per i corridoi della mobilità alla società De Sanctis grazie ad un elemento decisivo: il megasconto sui filobus subappaltati alla BredaMenarini. La famosa commessa per cui è finito agli arresti Mancini, fedelissimo di Alemanno"; e ancora, riportando le dichiarazioni di Umberto Marroni (deputato del pd) "continua la pratica degli sprechi dell'amministrazione Alemanno" e il contratto "rientrerebbe nell'ambito della solita pratica delle politiche clientelari del Sindaco che dispensa assunzioni e incarichi all'ultima ora»;

- il secondo asseriva che il querelante: «era uno dei consulenti "beneficiari di Alemanno" con una nomina effettuata dal Sindaco uscente ed alludendo al fatto – non rispondente al vero in forza della comprovata professionalità del suddetto tecnico e della sua quarantennale esperienza nel campo dei pubblici trasporti – che detta nomina fosse stata ispirata da favoritismi e da politiche clientelari».

Secondo i giudici di merito, pur riportando notizie in parte veritiere (la partecipazione alla commissione e la vicenda processuale collegata), l'articolo risultava ambiguo ed allusivo: «l'insieme di tali notizie, poste in sequenza tra loro, facendo intendere, con ogni evidenza, un possibile coinvolgimento del querelante nella vicenda giudiziaria sopradetta, nonché un diretto collegamento tra la sua nomina e i rapporti con il Sindaco Alemanno, in ragione di tale precedente attività illegittima e compiacente posta in essere, è senza alcun dubbio lesivo della reputazione dello stesso». Il fatto non risultava scriminato dal diritto di cronaca per il difetto del requisito della verità, atteso che dal dibattimento emergeva la

totale estraneità del Di Mario alla vicenda giudiziaria relativa all'appalto sui filobus e l'insussistenza di un collegamento tra questi e il Sindaco.

Allo stesso modo il secondo articolo, da porsi in diretta connessione con il primo, rivelava la propria offensività allorché i cinque incaricati, tra cui l'ing. Di Mario, venivano bollati come "*i beneficiati di Alemanno*"

2. Avverso detta pronuncia ricorrono gli imputati, con un atto a firma del comune difensore, articolando due motivi.

2.1 Con il primo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di intervista e di cronaca politica, nonché sul ritenuto carattere insinuante dell'articolo del 8 giugno 2013.

Si premette che i due articoli, pubblicati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro, non erano dedicati alla parte civile, ma miravano a porre in evidenza l'accelerazione impressa da Roma Metropolitane su procedure e tempi di conferimento di cinque incarichi (tra cui quello al querelante); che le due pubblicazioni apparvero in concomitanza con le elezioni del nuovo Sindaco di Roma, in un momento in cui era massimo il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata sull'operato degli amministratori uscenti; che la questione delle "*nomine last minute*" era finita al centro dello scontro politico tra Alemanno e Marino al punto che quest'ultimo, vinte le elezioni, il 17 luglio 2014 revocò tutti i componenti del consiglio di amministrazione di Roma Metropolitane perché si erano evidenziati comportamenti contrari a disposizioni normative e statutarie, tra cui anche il conferimento di incarichi avvenuti senza alcuna forma di evidenza pubblica.

Si sottolinea poi che le dichiarazioni dell'on. Marroni erano state fedelmente riprodotte tra virgolette e che le stesse concernevano non la persona dell'ing. Di Mario, ma tutti e cinque i tecnici incaricati; nelle parole dell'onorevole Marroni andava ravvisata una critica politica all'operato del Sindaco Alemanno, come riconosciuto, del resto, dalla stessa sentenza impugnata.

Si rappresenta, inoltre, che rispondeva al vero, come espongono gli stessi giudici di merito, il fatto che Di Mario avesse fatto parte della commissione giudicatrice dell'appalto dei filobus; che il conferimento dell'incarico era avvenuto in un momento politico molto particolare quale quello tra il primo turno delle elezioni e il ballottaggio; che quell'incarico presentava significative anomalie e si poneva in contrasto con la volontà, di segno opposto, espressa sin dal precedente mese di gennaio dal Consiglio di amministrazione della società; che quelle nomine avevano suscitato una vera e propria "levata di scudi" da parte del Partito democratico.

In tale contesto i giudici di merito avrebbero interpretato in maniera troppo restrittiva il diritto di manifestazione del pensiero, che invece dovrebbe avere la

massima estensione laddove esercitato in materia politica "sensibile" e diretto a formare l'opinione dell'elettorato.

2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano analoghi vizi in relazione alla affermazione di responsabilità per l'articolo pubblicato il 22 giugno 2013.

Lo scritto dava la notizia della intervenuta revoca dei cinque incarichi conferiti da Alemanno. I giudici di merito hanno ritenuto lesiva della reputazione della parte civile unicamente l'espressione "*beneficiari di Alemanno*", poiché la stessa, letta in uno all'articolo del 8 giugno, avrebbe trasmesso l'informazione che l'incarico conferito a Di Mario rispondesse a logiche clientelari.

In tal modo, tuttavia, si è creato un accostamento tra il contenuto di articoli diversi privi di correlazione vuoi sotto il profilo temporale vuoi sotto quello del "contesto informativo".

La locuzione "*beneficiari di Alemanno*" è stata impiegata dalla giornalista non per richiamare fatti e notizie oggetto del precedente articolo, ma soltanto per riaffermare il concetto, più volte espresso nel corpo dell'articolo del 22 giugno, che si trattava di consulenze "*volute da Alemanno*" e "*autorizzate da Alemanno*".

3. In data 18 febbraio 2020 il difensore della parte civile ha depositato una memoria con la quale invoca l'inammissibilità dei ricorsi, illustrandone le ragioni.

Si è in presenza di una "doppia conforme" di condanna. I due motivi di ricorso reiterano argomenti già proposti alla Corte di appello e puntualmente disattesi con argomentazioni esenti da vizi.

Al di là della mera enunciazione dei motivi, i ricorrenti non riescono ad enucleare davvero profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, mentre la denuncia di vizi processuali è indicata, ma non sviluppata.

Le notizie riportate nei due articoli a firma di Giovanna Vitale erano false e comunque ingeneravano nei lettori facili e orientate suggestioni: l'ing. Di Mario non è un personaggio pubblico, non ha legami con la politica ed è un tecnico che ha lavorato in Roma Metropolitane sin dal 2004 e nella commissione tecnica per la valutazione della sicurezza della Linea C della metropolitana di Roma sin dal 2006. Nel giugno del 2013 l'ing. Di Mario non era stato assunto da Roma Metropolitane s.r.l. ma aveva soltanto sottoscritto un contratto di consulenza finalizzato alla partecipazione alla citata commissione tecnica, quale rappresentante di Roma Metropolitane per un periodo di 11 mesi, per poter concludere un lavoro iniziato 7 anni prima e soprattutto perché era il soggetto con la maggior esperienza nel settore al punto che è risultato il migliore nella procedura selettiva svolta da Roma Metropolitane per la ricerca di uno "*specialista impiantistica civile elettroferroviaria e materiale rotabile*", eseguita sei mesi prima della pubblicazione dell'articolo in esame. L'incarico non prevedeva una "*maxi*

*stipendio di 60 mila euro netti*”: il corrispettivo netto era pari alla metà circa. L’ing. Di Mario è un professionista con oltre 40 anni di esperienza che non ha ottenuto l’incarico in ragione di una *“pratica clientelare”* e/o perché *“sotto elezioni non basta mai”* (l’ing. Di Mario non ha mai avuto rapporti con il Sindaco Alemanno e, semmai, ha preferenze politiche di segno opposto).

L’accostamento suggestivo, proposto nell’articolo del 8 giugno 2013, tra la parte civile e la Commissione “corridoi mobilità” è diffamatorio se si consideri che l’ing. Di Mario non ha favorito l’ATI aggiudicataria ed anzi è stato l’unico commissario che ha assegnato un punteggio maggiore all’offerta perdente.

L’uso del termine *“beneficiari di Alemanno”* rimandava a pratiche “di favore”, del tutto insussistenti nella vicenda in rassegna.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono fondati.

2. Secondo *ius receptum* in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013 Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284).

3. Il *thema decidendum* induce a rammentare le linee guida che governano la materia sulla scorta dell’ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1 Uno Stato democratico garantisce e tutela il diritto di critica degli organi di informazione e dei cittadini circa l’operato delle persone preposte a funzioni o servizi pubblici.

La valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita.

Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui. (Così Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione).

3.2 La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto

meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità.

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).

Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).

Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (Selmi, Rv. 248432), la Corte di legittimità specifica:

«Per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione».

«Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero».

«Viceversa, la continenza non può essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica perché questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla)».

«In altri termini, se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio».

4. Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica» (cfr. sul tema da ultimo Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, in motivazione).

Sulla centralità del ruolo assunto nello sviluppo di una società democratica, dalla libera stampa, che ha il dovere e il diritto di informare il pubblico su tutte le questioni di interesse generale, si è pronunciata da tempo la Corte Edu (cfr. la sentenza 24 febbraio 1997, De Haes e Gijssels c. Belgio).

La Corte EDU ha sviluppato il principio inerente la "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo caso necessiti che il nucleo fattuale, da cui muova il giudizio, sia veritiero versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali (cfr. tra le altre sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013).

5. Nel caso di specie, gli elementi a disposizione consentono di riconoscere l'operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica giornalistica.

6. Va anzitutto contestualizzato il fatto, sulla scorta degli elementi forniti dalle sentenze di merito.

6.1 Il primo articolo, firmato dalla giornalista Giovanna Vitale, appare sulle pagine romane del quotidiano La Repubblica in data 8 giugno 2013.

Si tratta di un momento di particolare fibrillazione, collocato tra primo e il secondo turno del cd. "ballottaggio" per l'elezione del Sindaco di Roma, che vede concorrere il Sindaco uscente Gianni Alemanno e Ignazio Marino.

Lo scritto dà una notizia vera nel suo nucleo essenziale: il primo giugno 2013 Roma Metropolitane ha conferito incarichi a cinque professionisti esterni, sulla base di una selezione avviata il 30 gennaio, dietro corrispettivo di 60mila euro netti a testa: *"in totale, aggiungendo l'IVA, fa oltre 300mila euro per un anno"*; gli ingegneri Valter Di Mario e Giorgio Pacifici, insieme all'architetto Morellini, sono stati chiamati a prestare la loro opera *"a supporto del responsabile del procedimento"* per la realizzazione della T3, ovvero della tratta della metropolitana linea C San Giovanni - Colosseo.

La giornalista getta una luce su uno dei soggetti destinatari dell'incarico, evidenziando che l'ing. Valter Di Mario (odierno querelante) era stato componente della commissione giudicatrice di Roma Metropolitane che aveva *"fatto vincere l'appalto per i corridoi della mobilità alla società De Sanctis grazie ad un elemento decisivo: il megasconto sui filobus subappaltati alla BredaMenarini"*, e aggiunge che si tratta de *"La famosa commessa per cui è finito agli arresti Mancini, fedelissimo di Alemanno"*.

Quindi riporta le dichiarazioni con cui l'on. Umberto Marroni, esponente del partito democratico, denuncia: *"la pratica degli sprechi dell'amministrazione Alemanno [...] la solita pratica delle politiche clientelari del Sindaco che dispensa assunzioni e incarichi all'ultima ora"*.

6.2 Si impongono con evidenza alcune considerazioni non sufficientemente ponderate nei precedenti gradi di giudizio.

6.2.1 Anzitutto i fatti narrati, come riconoscono i giudici di merito, sono, nella sostanza, veri.

Vi era un relevantissimo interesse pubblico alla conoscenza di essi.

In tale situazione deve essere riconosciuta massima espansione al diritto di cronaca e di critica degli organi di informazione, poiché si tratta di informare i cittadini circa l'operato del Sindaco, con l'inevitabile coinvolgimento anche dei soggetti destinatari delle iniziative dello stesso, i quali, a loro volta, sono stati chiamati a svolgere attività di pubblico servizio e retribuiti con denaro pubblico.

6.2.2 In secondo luogo non è posto in dubbio, dai giudici di merito, che – sebbene la procedura di selezione fosse iniziata sei mesi prima (e l'articolo lo dice) – la scelta del Sindaco uscente di procedere al conferimento di remunerati incarichi nel periodo del ballottaggio sia stato un comportamento anomalo, per le modalità e la tempistica, di cui i cittadini elettori doveva essere messi a conoscenza, non



soltanto nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, ma nell'adempimento del dovere di informare che, in un paese democratico, fa capo agli organi di stampa.

6.2.3 Inoltre la lettura del testo rende chiaro che l'articolista non si è limitata ad un resoconto, ma ha, invece, inteso approfondire, in chiave critica, il contesto oggettivo e soggettivo di riferimento. Di qui il riferimento all'essere stato l'ing. Di Mario componente della commissione giudicatrice di Roma Metropolitane "che" (inteso la commissione non l'ing. Di Mario) fece vincere l'appalto alla società De Sanctis Mancini, commessa per la quale a inizio anno è finito agli arresti Mancini "fedelissimo di Alemanno".

6.2.4 L'articolo si chiude con le dichiarazioni, riportate "tra virgolette", dell'on. Marroni.

Sul tema dell'efficacia scriminante del diritto di cronaca quando esercitato per mezzo di interviste è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite Galiero, secondo cui «è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca» (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001).

Non è superfluo ricordare che l'Italia è stata di recente nuovamente condannata per violazione dell'art. 10 della Convenzione in un caso in cui il giornalista aveva scritto, e il direttore del settimanale pubblicato, un articolo dando fede alle dichiarazioni di un ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in merito all'omicidio del giornalista Walter Tobagi, avvenuto il 28 maggio 1980, dichiarazioni che i giudici italiani avevano ritenute lesive della reputazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine coinvolti, laddove si sosteneva che la vittima avrebbe potuto essere salvata (Corte E.D.U., 16.01.2020, Magosso e Brindani v. Italia).

In tale pronuncia la Corte Edu ha osservato che la vicenda oggetto dell'articolo incriminato era di pubblico interesse, considerando come questo rilevante aspetto non fosse stato tenuto nella dovuta considerazione dai giudici italiani.

Ha poi ricordato che occorre distinguere - quando si è di fronte all'esercizio del diritto di cronaca per mezzo di interviste - le dichiarazioni del giornalista da quelle rese dai terzi e citate nell'articolo.

Ha poi aggiunto che, ove il giornalista riporti dichiarazioni di terzi, occorre chiedersi non già se egli possa provare la verità delle notizie ma se abbia agito in buona fede e abbia operato le necessarie preliminari verifiche.

Ha infine concluso che nella vicenda sottoposta al suo scrutinio la condanna dei due giornalisti ha rappresentato un'interferenza sproporzionata nel loro diritto

alla libertà di espressione, e pertanto, non coerente e non necessaria, secondo i principi di una società democratica.

6.3 Questi decisivi profili sono stati trascurati dai giudici di merito.

6.3.1 La notizia era di preminente interesse pubblico.

Una parte dell'articolo trascrive fedelmente le dichiarazioni di un esponente politico, legittima espressione del diritto di critica.

I dati di fatto riportati nell'articolo contengono un nucleo essenziale di verità.

L'impostazione accolta dal giudice di merito svilisce la facoltà di critica, limitandola alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione.

Mentre, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione. È vero che essa presuppone in ogni caso un accadimento storico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e non lo si può censurare per difetto di "obiettività" altrimenti si realizzerebbe un'interferenza sproporzionata, «non coerente e non necessaria», nel diritto alla libera espressione degli organi di stampa.

Come si è già detto, nel vaglio di una manifestazione critica occorre sempre distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, in motivazione).

Pertanto, sul piano della realtà fattuale presa a riferimento, cade il primo caposaldo che sostiene il giudizio di colpevolezza.

*Ergo*, in difformità dalle sentenze di merito, la fattispecie in esame deve essere ricollocata entro il perimetro del diritto di critica disegnato dall'art. 51 cod. pen. .

6.3.2 Occorre, allora, verificare se sussistano o meno gli altri presupposti dell'esercizio del diritto di critica.

Nel caso di specie non può ritenersi superato il discrimine della legittima espressione di una critica all'operato del Sindaco Alemanno.

La contestualizzazione dimostra l'assenza di efficacia offensiva di espressioni che sono tese a criticare i comportamenti (il conferimento dell'incarico) e non le persone fisiche, con modalità espressive proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

L'articolo non è volto ad umiliare né ad offendere l'ing. Di Mario; esso, quindi, non eccede il limite della continenza poiché, ripetesì, non si sostanzia in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona: non vengono messe in discussione la capacità, le esperienze e le attitudini professionali dell'ing. Di Mario, né il fatto che quegli incarichi siano stati dati a persone competenti,

quello che si pone all'attenzione del lettore è la circostanza che quegli incarichi non dovevano essere conferiti ad alcuno in ragione delle modalità, della tempistica e dell'esborso economico sostenuto dal Comune per decisione del Sindaco uscente.

6.3.3 La Corte di appello individua un profilo di illiceità nell'accostamento tra la figura dell'ing. Di Mario e Mancini "*finito agli arresti, fedelissimo di Alemanno*" in relazione alla vicenda di un appalto, poiché in tal modo si alluderebbe ad uno "scambio di favori" che non c'è stato, considerato che Di Mario non è mai risultato coinvolto nella vicenda giudiziaria riguardante Mancini.

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante allusioni o espressioni che risultino insinuanti o si limitino ad adombrare il dubbio. Qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, e il reato si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio (Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, De Luca, Rv. 242019).

Tuttavia non può negarsi al giornalista il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti, relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti.

Nella specie rispondono a verità le circostanze che l'ing. di Mario è stato componente della commissione giudicatrice di Roma Metropolitane; che la commissione affidò l'appalto alle società De Sanctis; che in relazione a tale procedura Mancini venne sottoposto a misura cautelare.

6.3.4 In conclusione se è vero che l'esercizio del diritto di critica trova un limite immanente nel rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale (tra le altre Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeone, Rv. 249239), resta dirimente il fatto che nella specie la critica è indirizzata a una scelta di politica amministrativa.

7. Le considerazioni che precedono valgono, a maggior ragione, per l'articolo pubblicato il 22 giugno 2013.

Si tratta di uno scritto, privo di contenuti diffamatori, in cui la giornalista dà notizia della revoca degli incarichi da parte del neo Sindaco Marino.

I giudici di merito hanno ritenuta lesiva della altrui reputazione l'utilizzo, nella parte finale dell'articolo, dell'espressione "*beneficiari di Alemanno*" che assumerebbe carica negativa in ragione del collegamento con il precedente articolo del 8 giugno.

È agevole osservare che la liceità del primo articolo si riverbera anche sul secondo.

Peraltro la locuzione "beneficiari di Alemanno" è di per sé priva di rilevanza penale e non trasmoda nell'offesa gratuita per le ragioni sopra esposte.

8. Ricorrono, quindi, i presupposti dell'esercizio del diritto di critica.

9. Dalla riconosciuta sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., discende l'annullamento della sentenza senza rinvio, «perché il fatto non costituisce reato», formula da adottarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato contestato ma sussista una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità penale, ed esclude di conseguenza il reato (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; da ultimo Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, in motivazione).

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 06/03/2020

Il Presidente

Eduardo de Gregorio

*E. de Gregorio*  
18 MAG 2020

"Il presente provvedimento, redatto dal Componente Elisabetta Maria Morosini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020"

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**V SEZIONE PENALE**